

Segreteria Generale

Ufficio di Giustizia Federale

Prot./AP/ic/6068/2019

Roma, 08 ottobre 2019

Marcello Guidi

Tramite pec: canottierinapoli@pec.it

Soc. R.N. Cagliari

c/o avv. ti Massimo Proto e Luciano Brunori

Tramite pec: massimoproto@ordineavvocatiroma.org

Tramite pec: asd.rarinantes.cagliari@pec.it

P.c.

Comitati Regionali Competenti

Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Guidi Marcello/ Asd R.N. Cagliari avverso diniego concessione nulla-osta; Procedimento n. 5593/2019– Decisione 06/2019 del 8/10/2019.

Con la presente si trasmette la decisione della II Sezione del Tribunale Federale depositata in data 08/10/2019:

“Il 18 settembre 2019 perveniva, presso la Segreteria Federale Fin, il ricorso dell’Atleta Marcello Guidi avverso il diniego di nulla osta al trasferimento dalla società Rari Nantes Cagliari, nel quale chiedeva concedersi il nulla osta per il tesseramento in favore della società Circolo Canottieri Napoli ASD, ritenendo sostanzialmente la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 16 n.8 lett. a) e b)

Il Tribunale fissava la udienza per la discussione del ricorso per il giorno 16 ottobre 2019 assegnando alle parti termini di rito fino a cinque giorni prima, per presentare memorie, documenti ed indicare mezzi di prova.

Con istanza, presentata in data 25.9.2019, l’atleta chiedeva la trattazione d’urgenza e dunque l’abbreviazione dei termini di fissazione dell’udienza, in ragione degli impellenti impegni Internazionali con la FIN, ovvero della convocazione al campionato Collegiale a Piombino (dal 29.9.19 al 12.10.2019) e ai Mediterranean Beach Games Doha (Quatar – dal 10 al 14.10.19), che documentava;

Il Tribunale, ritenendo motivata l’istanza, disponeva la trattazione con urgenza ed anticipava la udienza di discussione al giorno 2.10.2019.

In data 1° ottobre 2019, la società resistente faceva pervenire Memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso e contestando in toto le argomentazioni e le richieste dell'atleta ricorrente. In particolare evidenziava:

- l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, in quanto il cambio di residenza e la prospettata iscrizione ad una facoltà presso l'Università di Napoli, non rientrano tra i presupposti indicati dall'art 16.8 del R.O.;*
- L'insussistenza di precise condizioni legate a motivi familiari, lavorativi o di studio;*
- La non sussistenza del requisito del trasferimento del "nucleo familiare", riferendosi tale espressione ad un gruppo familiare cui l'atleta sia legato da vincoli di natura famigliare;*
- La mancata prova di un trasferimento stabile presso la città di Napoli, nel corso degli ultimi 12 mesi.*

L'atleta faceva pervenire Memoria integrativa con la quale produceva documentazione a supporto del ricorso

All'udienza di discussione del 2 ottobre si presentava la sola società resistente, che, preso atto dell'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, per il tramite del proprio legale, avv. Brunori, "eccepiva l'irritualità del deposito da parte del ricorrente della memoria integrativa e della documentazione allegata, in quanto il termine non era disposto in suo favore; contestava ad ogni modo la rilevanza dei documenti prodotti dal ricorrente e segnatamente: quanto al certificato di residenza, poiché non attesta che l'atleta sia capo famiglia o che si sia trasferito unitamente al nucleo familiare; quanto ai documenti da 2 a 3, relativi ai viaggi, non comprovano che il ricorrente sia stabilmente residente a Napoli; quanto al documento 4, che lo stesso abbia rilevanza circa la sussistenza di un rapporto di lavoro, così come della frequenza universitaria). L'avvocato Brunori concludeva riportandosi alle proprie memorie difensive, ribadendo l'insussistenza di valide certificazioni attestanti i requisiti richiesti dall'art. 16.8 RO, ed insisteva per il rigetto del ricorso.

Nessuno compariva in udienza per la parte ricorrente.

Il Tribunale

In via preliminare ritiene ammissibili le Memorie integrative presentate dall'atleta e la documentazione con le stesse versata, essendo il termine di cui all'art. 71 Regolamento di Giustizia per la presentazione di memorie, mezzi di prova e documentazione, previsto in favore di tutti i soggetti interessati al ricorso, ivi da intendersi quindi, anche la parte ricorrente;

Nel merito, preso dunque atto delle memorie e degli scritti difensivi, nonché della documentazione ad esse allegate, decide come di seguito.

In primo luogo sono da rigettarsi le conclusioni e l'interpretazione fornita dalla società Rari Nantes in merito alla concorrenza delle fattispecie disciplinate dalle lettere a) e b) dell'art 16.8 del Regolamento Organico.

Le due previsioni devono infatti considerarsi come alternative tra loro e non certamente, forzatamente, cumulative.

Pertanto, non è necessario che ricorrano - contestualmente al cambio di residenza – le condizioni legate a motivi familiari, lavorativi o di studio.

Quanto alla contestazione circa il cambio di residenza dell'atleta in quanto a suo dire lo stesso non sarebbe risultato essere componente od a capo di un nucleo familiare che ha variato la propria residenza in provincia diversa nel corso degli ultimi due mesi, osserva il Tribunale come la stessa non sia condivisibile.

L'atleta Marcello Guidi, maggiorenne, costituisce infatti da sé "nucleo familiare" autonomo, le cui sorti non si devono necessariamente collegare e legare a quelle di altri familiari, né esiste previsione alcuna che in tale definizione si debba intendere e ricomprendere un nucleo composto da coniuge/figli/altre persone conviventi, potendo di per sé il singolo avere una propria individualità e fare scelte di vita (ivi compreso il cambio di residenza).

La fattispecie che lega il trasferimento ad un nucleo familiare di origine, è evidentemente riferibile al solo atleta minorenni, che deve seguire le scelte e le valutazioni fatte dagli esercenti la patria potestà, ma non certo al maggiorenne.

Posto quanto sopra, e rilevato che l'atleta ha prodotto un Certificato di residenza rilasciato dall'anagrafe partenopea, (certificato, come sopra detto, la cui produzione non è da considerarsi tardiva, anche in quanto, l'atleta, ne è entrato in possesso dopo la presentazione del ricorso, avendone già fatta precedentemente richiesta) il Tribunale non può che concludere, che l'avvenuto cambio di residenza sia requisito sufficiente, per ottenere il nulla osta dalla società di appartenenza e che tale circostanza costituisca presupposto oggettivo per la concessione del nulla osta alla trasferimento i sensi dell'art. 16.8 lett. a) del R.O.

Tale circostanza risulta essere preminente rispetto alle altre questioni del thema decidendum, anche in relazione alle deduzioni della società resistente, che devono ritenersi assorbite.

P.T.M.

Il Tribunale, accoglie il ricorso dell'atleta Marcello Guidi e concede il nulla osta al tesseramento per altra società, stante l'acclarata e verificata sussistenza dei requisiti di cui all'art.16.8 lettera a) del R.O.

Si dispone la restituzione della tassa di ricorso.

Si comunichi."

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza
